STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1940-XVIII AL 30 GIUGNO 1941-XIX

Art. 10

Gli articoli di bilancio indicati nella tabella F, annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali e' data facolta' al Governatore generale della Libia di effettuare trasporti di fondi.

Per i trasporti di fondi che si rendessero necessari fra gli articoli indicati nella tabella stessa, verra' provveduto con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 12 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX
Estremi	Legge 6 giugno 1940, n. 647
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-di-previsione-della-spesa-del-ministero-dell-africa-italiana-1940/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it